

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE****del 6 luglio 2015****che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici identificate in conformità dell'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 <sup>(2)</sup> che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile 2014. La Croazia ha altresì comunicato il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione ha successivamente calcolato gli importi da aggiungere, per gli anni civili dal 2015 in poi, ai massimali nazionali riportati nell'allegato II del suddetto regolamento per finanziare il sostegno da concedere per le superfici sminate nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tale incremento, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione del 27 marzo 2015 <sup>(3)</sup> al massimale nazionale della Croazia riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, è pari a 700 000 EUR nel 2015.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve stabilire la percentuale da applicare a tale incremento, al fine di includere l'importo risultante nella riserva speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici sminate. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base stabilito per il 2015 e il massimale nazionale fissato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e senza tener conto dell'incremento aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851.
- (4) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.
- (5) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4 del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.
- (6) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento redistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 8).

- (7) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.
- (8) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (9) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e in base alla percentuale massima del 2 % fissata nella medesima disposizione.
- (10) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2015 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.
- (11) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2015, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2015 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (12) Per quanto riguarda il 2015, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2015. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2015 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

La percentuale di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è fissata a 43,3496 % per il 2015. Di conseguenza, l'importo da includere nella riserva speciale per lo sminamento della Croazia allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è pari a 303 447 EUR.

#### *Articolo 2*

1. I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato.
2. I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato.
3. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato.
4. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato.

5. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.
6. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato.
7. Gli importi massimi per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato.
8. I massimali nazionali annui per il 2015 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

## I. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Belgio	231 512
Danimarca	565 119
Germania	3 063 113
Irlanda	828 305
Grecia	1 205 698
Spagna	2 809 785
Francia	3 577 319
Croazia	79 648
Italia	2 345 126
Lussemburgo	22 859
Malta	648
Paesi Bassi	521 770
Austria	471 284
Portogallo	279 102
Slovenia	74 803
Finlandia	267 423
Svezia	383 289
Regno Unito	2 114 466

## II. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Bulgaria	305 708
Repubblica ceca	462 980
Estonia	75 485
Cipro	31 041
Lettonia	96 858
Lituania	159 842

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Ungheria	737 469
Polonia	1 544 022
Romania	721 556
Slovacchia	247 436

III. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Belgio	48 911
Bulgaria	55 917
Germania	343 894
Francia	365 837
Croazia	18 374
Lituania	62 684
Polonia	280 424
Romania	92 345

IV. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Belgio	157 097
Bulgaria	237 273
Repubblica ceca	253 456
Danimarca	261 225
Germania	1 473 832
Estonia	34 313
Irlanda	364 501
Grecia	576 590
Spagna	1 452 797
Francia	2 190 642
Croazia	55 121
Italia	1 170 612

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Cipro	15 235
Lettonia	54 313
Lituania	125 367
Lussemburgo	10 081
Ungheria	403 724
Malta	1 572
Paesi Bassi	224 795
Austria	207 920
Polonia	1 013 581
Portogallo	169 745
Romania	535 028
Slovenia	41 396
Slovacchia	131 490
Finlandia	157 000
Svezia	209 067
Regno Unito	951 997

V. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Danimarca	2 857

VI. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Belgio	9 898
Bulgaria	3 717
Repubblica ceca	1 690
Danimarca	17 415
Germania	49 128
Estonia	343
Irlanda	24 300

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Grecia	38 439
Spagna	96 853
Francia	73 021
Croazia	3 675
Italia	39 020
Cipro	508
Lettonia	2 716
Lituania	7 313
Lussemburgo	504
Ungheria	2 691
Malta	21
Paesi Bassi	14 986
Austria	13 861
Polonia	33 786
Portogallo	11 316
Romania	32 000
Slovenia	1 380
Slovacchia	2 403
Finlandia	5 233
Svezia	13 938
Regno Unito	54 261

VII. IMPORTI MASSIMI PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Belgio	10 473
Bulgaria	15 818
Repubblica ceca	16 897
Danimarca	17 415
Germania	98 255
Estonia	2 288

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Irlanda	24 300
Grecia	38 439
Spagna	96 853
Francia	146 043
Croazia	3 675
Italia	78 041
Cipro	1 016
Lettonia	3 621
Lituania	8 358
Lussemburgo	672
Ungheria	26 915
Malta	105
Paesi Bassi	14 986
Austria	13 861
Polonia	67 572
Portogallo	11 316
Romania	35 669
Slovenia	2 760
Slovacchia	8 766
Finlandia	10 467
Svezia	13 938
Regno Unito	63 466

VIII. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Belgio	87 237
Bulgaria	118 636
Repubblica ceca	126 728
Danimarca	24 135
Estonia	4 237

*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2015
Irlanda	3 000
Grecia	141 600
Spagna	584 919
Francia	1 095 321
Croazia	27 560
Italia	429 224
Cipro	4 000
Lettonia	27 157
Lituania	62 684
Lussemburgo	160
Ungheria	201 862
Malta	3 000
Paesi Bassi	3 500
Austria	14 554
Polonia	506 791
Portogallo	117 535
Romania	219 064
Slovenia	20 698
Slovacchia	56 970
Finlandia	104 667
Svezia	90 596
Regno Unito	52 600